

NOTA INFORMATIVA



REGOLAMENTO (UE) N. 2018/395 OPERAZIONI DI VOLO CON PALLONI

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessato</i>
ATM	<i>Parzialmente interessato</i>
EAL	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Titolari di licenza di volo per la categoria pallone</i>
MED	<i>Non interessato</i>
NAV	<i>Parzialmente interessato</i>
OPV	<i>Operatori di palloni a gas, palloni ad aria calda, palloni misti e dirigibili ad aria calda</i>
SEC	<i>Non interessato</i>

1. INTRODUZIONE

- 1.1. Il Reg. (UE) 2018/395 del 13/03/2018 introduce i requisiti armonizzati in ambito europeo per le operazioni di volo con i palloni. Tali requisiti si applicano a partire dal 8 aprile 2019 ai palloni che rientrano nei punti b) e c) dell'articolo 4(1) del Reg. (CE) 216/2008⁽¹⁾, superando a partire da tale data i relativi regolamenti nazionali.
- 1.2. Il predetto regolamento è applicabile ai palloni a gas, ai palloni ad aria calda, ai palloni misti e anche ai dirigibili ad aria calda. Il regolamento non si applica alle operazioni con palloni a gas vincolati, che restano soggetti alla regolamentazione nazionale (in Italia al Reg. ENAC "Norme tecniche e condizioni di esercizio per palloni frenati destinati al trasporto di persone").

Nota⁽¹⁾: i punti b) e c) dell'art. 4 (1) del Reg. (CE) 216/2008 si riferiscono agli aeromobili: b) registrati in uno Stato Membro, a meno che la sorveglianza regolamentare sulla sicurezza su di essi sia stata delegata ad un paese terzo ed essi non siano utilizzati da un operatore comunitario; c) registrati in un paese terzo e gestiti da operatori per i quali uno Stato membro assicuri la sorveglianza delle operazioni oppure utilizzati per operazioni di volo verso, all'interno o in uscita dalla Comunità da operatori stabiliti o residenti nella Comunità.

2. SCOPO

L'obiettivo di questa NI è di fornire informazioni relativamente alle operazioni con i palloni in relazione ai recenti sviluppi normativi indicati nel precedente paragrafo.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Regolamento (UE) 2018/395 e i relativi metodi accettabili di rispondenza (AMC) e il materiale guida (GM) sono resi disponibili sul sito web EASA.

4. OPERAZIONI NON COMMERCIALI

- 4.1. Il regolamento comprende tutte le operazioni con palloni, incluso l'impiego privato. Pertanto, tutti i piloti e gli operatori di palloni ai quali il regolamento è applicabile avranno necessità di familiarizzare con il nuovo regolamento e dovranno intraprendere tutto ciò che è necessario per rispettare pienamente i requisiti in esso contenuti.
- 4.2. Le operazioni non commerciali con i palloni a partire dal 8 aprile 2019 dovranno essere condotte in accordo alla sottoparte BAS (*Basic Operational Requirements*) contenuta nell'Allegato II al Regolamento e ai requisiti essenziali di cui all'Annesso IV del Reg. (CE) 216/2008.

5. OPERAZIONI COMMERCIALI - NOTIFICA DELLA DICHIARAZIONE

- 5.1. Gli operatori che intendono effettuare operazioni commerciali⁽²⁾, a partire dal 8 aprile 2019 dovranno rispondere, in aggiunta alla sottoparte BAS e ai requisiti essenziali di cui all'Annesso IV del Reg. (CE) 216/2008, anche alla sottoparte ADD (*Additional requirements for commercial operations*), fatta eccezione per gli operatori riferiti nell'ultimo sottoparagrafo dell'Articolo 3(2) (voli in compartecipazione finanziaria, voli per competizione e dimostrativi, voli introduttivi, voli per lanci con paracadute, voli di addestramento, entro limiti e alle condizioni riportate in tale sottoparagrafo).
- 5.2. Gli operatori aventi la base principale delle operazioni in Italia (qualunque sia lo Stato di registrazione degli aeromobili) dovranno, prima di iniziare le operazioni, dichiarare all'ENAC di possedere le capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all'esercizio di tali aeromobili, nonché operare tali aeromobili in accordo ai requisiti stabiliti dal regolamento.
- 5.3. La dichiarazione di cui sopra dovrà essere redatta sul modello riportato in Appendice alla Parte ADD e trasmessa alla Direzione/Ufficio Operazioni dell'ENAC competente per territorio, utilizzando solo la posta elettronica certificata. La data di inizio accettazione delle dichiarazioni ed ulteriori indicazioni in merito alla sua presentazione saranno fornite in una apposita sezione del sito web dell'ENAC dedicata alle operazioni di volo con i palloni.
- 5.4. Fino alla data di applicazione del Reg. (UE) 2018/295 gli operatori di palloni in possesso di COLA e/o COA dovranno continuare a garantire il rispetto dei requisiti in vigore contenuti nei relativi regolamenti ENAC.

Nota⁽²⁾: le operazioni commerciali sono definite nel Reg. (CE) 216/2008 come: *qualsiasi operazione di un aeromobile, dietro compenso o ad altro titolo oneroso, che sia disponibile per il pubblico oppure, se non messa a disposizione del pubblico, sia svolta nel quadro di un contratto fra un operatore e un cliente, nella quale quest'ultimo non detiene alcun controllo sull'operatore.*

6. DOMANDE

Domande sull'argomento della presente nota informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: operazioni.volo@enac.gov.it

7. VALIDITÀ

Questa Nota Informativa rimane in vigore fino a cancellazione. Quanto riportato nelle NI 2016-006, NI 2017-001, NI 2014-005 e NI 2013-14 in merito alle operazioni di volo con i palloni è da considerarsi superato a seguito della pubblicazione del regolamento in argomento.

Firmato

Il Direttore Regolazione Operazioni e Personale Volo
Sebastiano Veccia